



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1069 del 2020, proposto dall'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (A.S.G.I.), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Papa e Caterina Bove, con domicilio digitale come da indirizzo PEC estratto dai registri del Ministero della Giustizia;

contro

- l'Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento e il Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Palermo, via Valerio Villareale, n.6;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento della Prefettura di Agrigento prot. n.0010188 del 2.3.2020 con cui è stata rigettata la richiesta di accedere e visitare il Centro Hotpost di Lampedusa;

- del presupposto parere reso dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione, in merito alla richiesta di accesso all'hotspot di Lampedusa, nota prot. 3631 del 12.2.2020;

- degli atti presupposti, connessi e consequenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza cautelare presentata in via incidentale da parte ricorrente;

Vista l'istanza di fissazione dell'udienza pubblica depositata da parte ricorrente il 16.7.2020;

Visto l'atto di formale costituzione in giudizio del 24.7.2020 del Ministero dell'Interno e della Questura di Agrigento;

Vista la richiesta di passaggio in decisione del ricorso senza discussione, depositata da parte ricorrente il giorno 12 settembre 2020;

Vista la comunicazione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, depositata il 15 settembre 2020, di richiesta di passaggio in decisione del ricorso, senza discussione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Anna Pignataro;

Nessun difensore presente nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2020, così come da verbale d'udienza;

RITENUTO che, al sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso appare assistito da sufficiente *fumus boni iuris*, poiché:

- non risulta espressamente contraddetto lo *status* di ente di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, tipologia di soggetto giuridico rispetto al quale l'art. 2 del D.Lgs. 18/8/2015, n. 142, non sembra richiedere la stipula di accordi specifici con il Ministero dell'Interno al fine dell'accesso al centro di accoglienza, e di fronte al quale appare recessiva la disposizione, richiamata specificamente nella motivazione dei provvedimenti impugnati, di cui alla lettera B.2 ("Accesso negli hotspots") delle Procedure

Operative Standard (SOP) redatte dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione e Dipartimento della Pubblica Sicurezza (la cui natura giuridica sarà eventuale oggetto di approfondimento nel merito) ove invece si condiziona l'accesso agli hotspots delle organizzazioni internazionali e delle organizzazioni non governative tutte alla "previa autorizzazione del Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno e sulla base di specifici accordi", posto che anche nel preambolo delle SOP medesime è precisato che "Le procedure indicate in questo documento vanno usate come una guida operativa per le attività organizzate all'interno degli Hotspots. In caso di discrepanze fra questo documento e la legislazione vigente, si applica quest'ultima";

- appare generica la motivazione del diniego – di cui peraltro è stato omesso il preavviso finalizzato all'attivazione del contraddittorio procedimentale - con particolare riferimento alle non specificate concrete "ragioni connesse alla corretta gestione amministrativa della struttura" ritenute prevalenti;

- non è stata evidenziata l'effettiva valutazione della possibilità di un differimento dell'ingresso ovvero le ragioni prevalenti per le quali è stato negato tout court;

- non appare ragionevolmente dirimente la riconosciuta possibilità di accesso a favore di organismi internazionali (UNHCR, OIM, EASO) e di altre organizzazioni titolari di specifici mandati e progetti in materia;

RITENUTO, sotto il profilo del *periculum*, che può essere data adeguata tutela mediante l'adozione di un ordine propulsivo di riesame dei provvedimenti impugnati alla luce dei motivi di ricorso e dei rilevati profili di fondatezza dello stesso, da compiersi da parte delle resistenti amministrazioni nel termine di trenta (30) giorni, dalla comunicazione o dalla notificazione a cura dell'interessata se anteriore, della presente ordinanza, con obbligo di deposito degli atti emanati nel fascicolo telematico tramite PAT nel successivo termine di dieci (10) giorni;

RITENUTO di fissare, per la trattazione nel merito del ricorso, l'udienza pubblica

del 15 gennaio 2021;

RITENUTO che la natura propulsiva dell'ordine cautelare giustifica la compensazione tra le parti delle spese della presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza accoglie l'istanza cautelare proposta con il ricorso indicato in epigrafe, nei limiti del riesame nei termini e nei sensi di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione nel merito del ricorso l'udienza pubblica del 15 gennaio 2021, ore di rito;

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Anna Pignataro, Consigliere, Estensore

Calogero Commandatore, Referendario

L'ESTENSORE

Anna Pignataro

IL PRESIDENTE

Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO